

Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005

Con il decreto legislativo 10/2/2005, n. 30 (pubblicato su G.U. suppl. ord. 4/3/2005, n. 52), è stato approvato il codice della proprietà industriale entrato in vigore il 19 marzo 2005.

Con tale decreto è stata riordinata la materia della proprietà industriale a seguito della normativa succedutasi dal 1939. Il codice della proprietà industriale è composto da 246 articoli divisi in otto capi.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), costituito presso il già Ministero delle Attività produttive (M.A.P.), cui è demandato il rilascio dei brevetti e delle registrazioni, previo esame delle relative richieste, ha emanato la circolare n. 471 del 27/07/05 con la quale ha segnalato le novità riportate nel codice della proprietà industriale.

Con decreto in data 10 aprile 2006 del già Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, sono state emanate le norme per il deposito per via telematica di brevetti e marchi e per la relativa trasmissione in formato elettronico dei depositi degli stessi ricevuti su supporto cartaceo.

MARCHI NAZIONALI

CHE COSA E' UN MARCHIO D'IMPRESA

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

TITOLARITA' DEL MARCHIO

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio. Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli. I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la

registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Affinchè uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

-

novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;

-

capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

-

liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione:

1. parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico, o al buon costume;

2. segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;

3. i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

4. gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a

meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

5. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

6. i segni il cui uso

costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di
proprietà industriale, o altro
diritto esclusivo di terzi;

7. i ritratti delle persone
senza il consenso delle
medesime, i nomi di
persona diversi da quello
del richiedente se il loro
uso sia tale da ledere la

fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

8. segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico
a causa dell'affinità di
prodotti o servizi;

9. segno come ditta,
denominazione o
ragione sociale e
insegna uguale o simile
ad un marchio

registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;

10. i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso

comune nel
linguaggio corrente, o
negli usi costanti del
commercio;

11. se notori, i nomi
di persona, i segni in
campo artistico o

sportivo, le
denominazioni e le
sigle di
manifestazioni e
quelle di Enti ed
associazioni non
aventi finalità
economiche, nonché
gli emblemi
caratteristici di

questi, senza il
consenso dell'avente
diritto;

12. segni identici o
simili al marchio
registrato per
prodotti o servizi

non affini, se il
marchio registrato
goda nello Stato di
rinomanza e se
l'uso del segno
senza giusto motivo
consente di trarre
indebitamente
vantaggio dal

carattere distintivo
o dalla rinomanza
del marchio o reca
pregiudizio allo
stesso;

1.

i segni o simili ad
un marchio già da
altri registrato nello
Stato, in seguito a
domanda
depositata in data
anteriore o avente
effetto da data
anteriore in forza

di un diritto di
priorità o, se
comunitario, di una
valida
rivendicazione di
anteriorità, per
prodotti o servizi
non affini, quando
il marchio

anteriore goda
nella Comunità
Economica
Europea, se
comunitario, o
nello Stato, di
rinomanza e
quando l'uso di
quello successivo

senza giusto
motivo trarrebbe
indebitamente
vantaggio dal
carattere distintivo
o dalla rinomanza
del segno
anteriore o
recherebbe

pregiudizio allo
stesso.

COME SI
OTTIENE

LA
REGISTRAZION

E DI UN **MARCHIO**

Per ottenere la
registrazione di
un marchio
d'impresa occorre

presentare
domanda redatta
su apposito
modulo e
depositata presso
le Camere di
Commercio,
ovvero inviarla a

mezzo
raccomandata
A.R. all'Ufficio
Italiano Brevetti e
Marchi.

Documenti da
allegare alla
domanda

per la
concessione

del marchio

—

□ N.1 marca da
bollo da € 14,62
+ N.1 marca da

**bollo da € 14,62
per il rilascio
della copia
autentica del
verbale di
deposito se
richiesta;**

□ € 40,00 per
diritti di
segreteria + €
3,00 per rilascio
copia autentica
verbale di

deposito se
richiesta

N.B.: La
registrazione del
marchio dura 10
anni a partire
dalla data di

deposito della
domanda ed è
rinnovabile

TASSE DI CO

NCESSIONE

—

—

—

GOVERNATIV

A

Le tasse di concessione governativa per la registrazione di

un marchio
sono
corrisposte
all'atto della
domanda in
un'unica
soluzione per

l'intero
decennio di
validità, sul
c.c.p. n.
82618000
intestato a
Agenzia delle

Entrate -
Centro
operativo di
Pescara - Ai
fini della
rinnovazione
per successivi

periodi
decennali le
relative tasse
devono invece
essere
corrisposte
entro i dodici

mesi
precedenti la
scadenza del
decennio in
corso o entro i
sei mesi
successivi con

l'applicazione
di una
soprattassa.
Gli importi
sono quelli
indicati nella
tabella

seguinte.

TASSE DI CONCESSIONE E

GOVERNATIV A

C-MARCHIO INDIVIDUALE

PRIMO DEPOS

(10 anni)

Eurota	101,2000	re
Europa	34,00	ni cl

RINNOVAZIONI

(10 an

Euro 67,00 tas



Euro



C-MARCHI

O

—

—

COLLETTIV

O

PRIMO DEPO
(10 anni)

Euro 337,00

RINNOVAZIO

(10 anni)

Euro 202,00

NOTA

Per il ritard